

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 57 del 19/03/2014 - rif. PREC 220/13/F

Parere di Precontenzioso n. 57 del 19/03/2014 - rif. PREC 220/13/F d.lgs 163/06 Articoli 2, 73 - Codici 2.1, 73.1

Per l'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica devono essere effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. Tra le ipotesi che realizzano il difetto di separazione si annoverano, a mero titolo esemplificativo: la mancata separazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica all'interno del plico, come prescritto dal bando; l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica (cfr. AVCP Determinazione n. 4/2012).

Parere di Precontenzioso n. 57 del 19/03/2014 - rif. PREC 220/13/F d.lgs 163/06 Articoli 2, 73, 84 - Codici 2.1, 73.1, 84.1

Documentazione economica contenuta nella busta A- Il divieto di inserimento di documentazione di carattere economico nella busta contenente la documentazione amministrativa si fonda nella tutela della par condicio, dell'imparzialità e del conseguente principio di segretezza dell'offerta, tesa ad evitare condizionamenti della commissione di gara nella fase di valutazione di ammissibilità delle offerte. È legittima l'esclusione dell'operatore economico per aver introdotto nella busta A, destinata a contenere la documentazione amministrativa di ammissibilità, documentazione avente carattere economico costituita da un listino prezzi.

Parere di Precontenzioso n. 57 del 19/03/2014 - rif. PREC 220/13/F d.lgs 163/06 Articoli 2, 73 - Codici 2.1, 73.1

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del n. 31/2009). Risultano improntati a tale principio gli articoli 120 e 283 del d. P.R. n. 207/2010.